

In Pianoro, addì 11 dicembre 1997

TRA

il Consorzio CAVET, assistito dal Collegio Costruttori Edili ed Imprenditori Affini della provincia di Bologna,

E

La FILLEA/CGIL delle province di Bologna e Firenze, la FILCA/CISL delle province di Bologna e Firenze, la FENEAL/UIL delle province di Bologna e Firenze, i Delegati Sindacali Aziendali e R.S.U., viene stipulato il presente accordo aziendale valevole per tutti i lavoratori assunti dal Consorzio CAVET per la realizzazione della Tratta Ferroviaria ad Alta Velocità Bologna-Firenze.

PREMESSA

Nella definizione del presente Accordo le parti si danno reciprocamente atto di aver tenuto conto, così come illustrato dalla Azienda, anche dei seguenti fatti:

- a) particolare configurazione contrattuale fra il CAVET ed il General Contractor/TAV (contratto a costi e tempi definiti senza specifiche clausole di adeguamento prezzi, tranne il riconoscimento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo sul costo globale per la realizzazione dell'opera);
- b) compatibilità dei costi derivanti dal presente Accordo in funzione di riduzione di costi del lavoro in seguito a modifiche contributive/contrattuali recentemente intervenute per il settore dell'edilizia.

Il presente Accordo tiene in considerazione quanto previsto dall'Accordo Quadro del 27.10.1995 con particolare riferimento all'unicità del soggetto imprenditoriale (CAVET), della gestione unitaria delle attività, delle normative riferite ad orario ed organizzazione del lavoro, nonché della esigenza di garantire la massima sicurezza ai lavoratori.

1. MESSA IN SICUREZZA DEI CANTIERI

Data la complessità delle attività produttive ed i riflessi della stessa sul piano della sicurezza delle maestranze, degli impianti e delle opere realizzate le parti si impegnano a definire, a livello di cantiere, le modalità per garantire la sicurezza durante le sospensioni dal lavoro per qualsiasi titolo.

Ne consegue la necessità che le proclamazioni di eventuali sospensioni dal lavoro vengano preventivamente e formalmente comunicate dalle strutture sindacali competenti alla direzione di cantiere in tempi congrui per le operazioni di messa in sicurezza prevista.

2. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Con riferimento a quanto già previsto dall'Addendum dell'Accordo Quadro,

- in relazione alla configurazione del CAVET quale Consorzio operativo sulla intera opera, con rapporti di lavoro ad esso direttamente riferiti,
- vista la modulazione operativa delle produzioni effettuate per cantiere, tra loro direttamente interdipendenti,

al fine di favorire una continuità delle attività produttive ed occupazionali,

le parti convengono

di utilizzare all'occorrenza, esistendone le condizioni, lo strumento della mobilità intercantieri delle risorse umane.

Il ricorso a tale mobilità sarà oggetto di una preventiva valutazione tra le parti su tutti gli aspetti, durata compresa, fermo restando la garanzia di condizioni generali e di lavoro equivalenti.

3. INDENNITÀ GALLERIA

Vengono riconfermate le percentuali di indennità previste dal vigente C.C.N.L.

Le parti concordano una applicazione omogenea del dettame contrattuale in tema di indennità di galleria al fine di evitare che, a fronte di situazioni uguali nei vari cantieri, si abbia un trattamento contrattuale differente.

La corresponsione delle indennità di galleria per coloro che sistematicamente operano in tali contesti avverrà con la seguente modalità;

- Coloro che operano sul fronte di avanzamento verranno compensati con l'indennità del 46% prevista dal C.C.N.L.
- Coloro che operano sul rivestimento di galleria verranno compensati con l'indennità del 26%.

Viene concordata la seguente tabella che definisce le indennità da applicare al personale che svolge le lavorazioni di seguito riportate.

Lavori di scavo	46%
Lavori di rivestimento	26%
Posa centine	46%
Carico smarino	46%
Trasporto smarino	26%
Scavo e getto arco rovescio nei pressi del fronte	46%
Scavo e getto arco rovescio dietro al fronte	26%
Consolidamento al fronte	46%

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a date '2' and various illegible signatures.]

4. MAGGIORAZIONE TURNI

Con riferimento a quanto previsto all'art. 4 dell'Accordo Quadro del 27.10.95 in tema di "Orario ed organizzazione del Lavoro" ed in particolare per ciò che concerne la applicazione dei turni di lavoro a ciclo continuo ed avvicendato, le parti, al fine di compensare ulteriormente la presenza dei lavoratori durante il turno notturno e durante le giornate di sabato e domenica, convengono di istituire una indennità di presenza per ogni giornata di presenza (da corrispondersi al 100% per presenze superiori alle 4 ore, ed al 50% per presenze pari o inferiori a 4 ore), a far data dall'01.01.1997:

- Lit. 3.000 giorno lorde per il turno notturno;
- Lit. 10.000 giorno lorde per ogni giornata di sabato effettuata;
- Lit. 12.000 giorno lorde per ogni giornata di domenica o festività infrasettimanale prestata

Tali valori, a far data dal 1.1.1998 verranno incrementati a:

- Lit. 4.000 giorno lorde per il turno notturno;
- Lit. 12.000 giorno lorde per ogni giornata di sabato effettuata;
- Lit. 14.000 giorno lorde per ogni giornata di domenica o festività infrasettimanale prestata

Dal 1.6.1998 i valori di cui sopra saranno così incrementati a:

- Lit. 5.000 giorno lorde per il turno notturno;
- Lit. 14.000 giorno lorde per ogni giornata di sabato effettuata;
- Lit. 16.000 giorno lorde per ogni giornata di domenica o festività infrasettimanale prestata

Dal 1.6.1999 i valori di cui sopra saranno così incrementati a:

- Lit. 6.000 giorno lorde per il turno notturno;
- Lit. 16.000 giorno lorde per ogni giornata di sabato effettuata;
- Lit. 19.000 giorno lorde per ogni giornata di domenica o festività infrasettimanale prestata

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5. LAVORO GIORNALIERO O TURNO CENTRALE

Si concorda di monitorare l'applicazione dei dettami contrattuali, in merito alle indennità di disagio per lavori all'aperto per il periodo Giugno 97 - Aprile 98 al fine di garantire trattamenti omogenei su tutta la tratta, con accordo da definirsi entro maggio 1998

Nelle more, a decorrere dal mese di ~~dicembre~~^{settembre} 1997 e fino al mese di aprile 1998 compreso, verranno corrisposte a titolo di acconto, in sostituzione di quanto previsto dall'art. 21 CCNL Lit. 35.000 lorde mensili.

I conguagli saranno effettuati nel mese di giugno 1998.

6. CONTRIBUTO SPESE VIAGGIO

La tabella in vigore viene modificata come segue (importi Lordi):

KM.	MENSILI
5-15	40.000
15-30	75.000
31-50	100.000
51-100	200.000
101-200	300.000
201-300	400.000
301-400	400.000
401-500	450.000
501-600	450.000
601-700	500.000
701-800	500.000
801-900	550.000
901-1000	600.000

Tali indennità, in caso di aumenti tariffari stabiliti dalle FF.SS verranno automaticamente variate con la percentuale media di incremento prevista per la seconda classe (senza supplementi I.C.)

Fermo restando la impostazione basata sul turno 6+2 con 4 squadre, così come prevista dall'art. 4 dell'Accordo Quadro del 27/10/95, al fine di venire incontro alle esigenze dei lavoratori che hanno la residenza in località molto distanti dal luogo di lavoro, la società si adopererà, compatibilmente con le necessità connesse alla produzione ed al rispetto dei tempi, per realizzare quelle soluzioni organizzative che consentono di ottimizzare il raggiungimento dell'obiettivo sopra indicato.

Stante la variegazione delle situazioni esistenti nei vari cantieri, tale problematica sarà discussa a livello di cantiere stesso per la ricerca della soluzione ottimale.

Questi incontri saranno attivati in tempi brevi e, compatibilmente con le tempistiche programmate, prima dell'inizio della lavorazione con la turnazione 6+2.

Scapone *Scapone*

[Handwritten mark]

B

[Handwritten mark]

Sf

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

A titolo indicativo e non esaustivo si indicano alcuni criteri che potranno essere alla base delle azioni organizzative finalizzate a quanto sopra:

1. Composizione di squadre omogenee per zona di provenienza.
2. Fissazione di alcuni criteri per l'intervento dei rimpiazzi.
3. Programmazione anticipata dei rientri che necessitano più di 2 giorni.

7. TRATTAMENTO MENSA

Il contributo a carico del lavoratore viene fissato a far data dal D1.12.97 a Lit. 500 per pasto e Lit. 500 per spuntino e zero lire per la colazione.

Lo spuntino sarà costituito da un panino ripieno e da ½ litro di acqua minerale.

Le verifiche relative a qualità e quantità saranno concordate a livello sindacale di cantiere.

8. TEMPI DI PERCORRENZA CAMPI BASE/CANTIERE

Nel caso in cui dovessero verificarsi situazioni caratterizzate da una rilevante distanza dell'imbocco dal campo base, le parti valuteranno tali problematiche a livello di cantiere al fine di realizzare le opportune intese.

9. INDUMENTI LAVORO

Viene confermata la fornitura di indumenti ad alta visibilità con possibilità di scelta fra tuta intera e spezzata (giacca - pantaloni).

Per tali indumenti si provvederà ad effettuare il ricambio ogni 6 mesi (estate-inverno)

10. CALENDARI FERIE

Fermo restando quanto previsto in tema di distribuzione dell'orario di lavoro verrà definito entro il 30 aprile di ogni anno il calendario delle chiusure per ferie.

11. IMPIEGATI DI CANTIERE

Per quanto attiene all'indennità di galleria si darà piena attuazione a quanto previsto dalla contrattazione nazionale.

Le maggiorazioni di turno di cui al punto 4) saranno corrisposte anche agli impiegati sottesi ad analoghe turnazioni.

Sulla base dell'organizzazione del lavoro di ogni cantiere saranno definite le modalità di copertura del turno 6+2.

colore
~~XXXX~~
B
R
S

Famille *6* *scap* *11*

[Handwritten signatures and initials]

12. CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

Verrà data comunicazione delle tipologie di contratti di formazione e lavoro attivati. Agli interessati verrà consegnato il piano di formazione.

13. DECORRENZA

Data di decorrenza del presente accordo 1.1.1997 tranne che per il trattamento mensa per ragioni fiscali.

14. DURATA

01.01.1997 - 31.12.1999.

Le parti convengono che gli importi comunque derivanti dal presente accordo saranno assorbiti fino a concorrenza da eventuali trattamenti derivanti da contratti collettivi nazionali, provinciali e/o interconfederali erogati per gli stessi titoli.

Letto, confermato, sottoscritto.

CAVET	OO.SS. Territoriali	DELEGATI SINDACALI
		
		
		
		
		
		
		
		
		